

Decreto «anti-crisi»

RIALLINEAMENTO e RIVALUTAZIONE per le IMPRESE

NOVITÀ del D.L. 185/2008

di Emanuele Rossi

QUADRO NORMATIVO

Torna la possibilità di **rivalutazione** dei **beni** facenti parte del **compendio aziendale**. Come noto, le imprese tenute a redigere il bilancio secondo le norme contenute nel Codice civile, opportunamente integrate da quanto previsto dai Principi contabili nazionali emanati dall'Oic, **non possono rivalutare** i beni presenti in bilancio, se non in presenza di leggi speciali. A riguardo, la possibilità

di rivalutazione si è avuta, dapprima, con l'**art. 10, L. 21.11.2000, n. 342** [CFF 615831], per mezzo del quale fu consentito ai soggetti di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF 615173], di **rivalutare i beni materiali e immateriali** (esclusi i beni-merce) e le **partecipazioni** di controllo e di collegamento, presenti in **bilancio al 31.12.2002**; successivamente, i **co. 469-476, art. 1, L. 266/2005** [CFF

6125] hanno consentito un *revival* della disciplina di cui alla L. 342/2000, facendo riferimento ai beni presenti nei **bilanci** delle imprese **al 31.12.2004**.

Da ultimo, è intervenuto il D.L. 185/2008, il quale prevede, oltre alla **classica rivalutazione** (questa volta vengono però escluse anche le aree fabbricabili), una particolare **disciplina di riallineamento** in capo ai soggetti Ias/Ifrs.

RIALLINEAMENTO e RIVALUTAZIONE per le IMPRESE – NOVITÀ del DECRETO «ANTI-CRISI»: in data 29.11.2008 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 263 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 280, il D.L. 29.11.2008, n. 185, meglio conosciuto come D.L. «anti-crisi».

Tale provvedimento introduce importanti agevolazioni per imprese e famiglie.

Nel presente lavoro verrà trattato in particolare il disposto di cui all'art. 15, concernente la nuova possibilità di «*riallineamento e rivalutazione volontari dei valori contabili*».

L'agevolazione in questione è rivolta sia ai **oggetti las**, che alle **imprese non tenute** alla redazione del bilancio *las compliant*, con un distinguo: mentre, per le prime, l'intervento del Governo è volto a dare effetto retroattivo al principio di derivazione del reddito, recentemente introdotto con la L. 244/2007 (Finanziaria 2008), nei confronti delle seconde, lo scopo è quello di consentire la patrimonializzazione del bilancio

d'esercizio, a chi, oggi, ⁽¹⁾ è obbligato ad eseguire valutazioni civilistiche ancorate al costo, storico o di produzione.

In entrambi i casi, il **riconoscimento fiscale dei disallineamenti** e delle rivalutazioni effettuate avviene a **titolo oneroso**.

RIALLINEAMENTO per i SOGGETTI IAS: come anticipato in premessa, le novità del decreto «anti-crisi» costituiscono, per i **oggetti las**, un'integrazione alle recenti modifiche di cui alla L. 24.12.2007, n. 244.

Come noto, per mezzo dell'art. 1, co. 58, 59, 60 e 62 della Finanziaria 2008, tali soggetti hanno **abbandonato il principio di neutralità fiscale** di cui al precedente D.Lgs. 38/2005, in favore di una derivazione diretta ⁽²⁾ dell'imponibile fiscale dall'utile di bilancio. ⁽³⁾

Tali modifiche, entrate in vigore a partire dall'**esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007**, non hanno però interessato il passa-

(1) *Situazione che potrebbe cambiare a seguito del recepimento, da parte del Governo, della parte facoltativa delle Direttive 65/2001/CE e 51/2003/CE. A riguardo, bozza di articolato OIC, consultabile sul sito www.fondazioneoic.it.*

(2) *Nei limiti di cui all'emanando decreto attuativo, di cui al co. 60, dell'art. 1, L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Decreto ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.*

(3) *A tal proposito, è stato aggiunto all'art. 83, D.P.R. 917/1986 [CFF 615183], il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili».*

to, lasciando di fatto irrilevanti, da un punto di vista fiscale, gli effetti patrimoniali ed economici connessi ad operazioni pregresse. ⁽⁴⁾ Tale problematica viene risolta ora dal co. 2, dell'art. 15, D.L. 185/2008, venendo prevista la **possibilità di riallineare**, ai fini Ires, Irap e di eventuali **addizionali**, i **disallineamenti** dovuti alla:

1. **irrelevanza fiscale** delle **modifiche** di cui all'art. 1, co. 58 e segg., L. 244/2007, relativamente alle operazioni compiute in **periodi d'imposta antecedenti** a quello di entrata in vigore della Finanziaria 2008;
2. Fta (*first time adoption*), di cui all'art. 13, co. 2, 5 e 6, D.Lgs. 38/2005 [CFF ② 6086], o all'utilizzo del Quadro EC di Unico di cui alla soppressa disposizione della lett. b), dell'art. 109, co. 4, D.P.R. 917/1986.

Relativamente al primo punto, il riallineamento potrà avvenire in **misura totale**, o per **single fattispecie**. Nel primo caso, andrà presentata **opzione** nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007**: il differenziale oggetto di riconoscimento, se **positivo**, andrà così assoggettato a tassazione ordinaria, con versamento del *quantum debeatur*, entro il termine di **versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007**. ⁽⁵⁾

Ove il differenziale di cui sopra dovesse essere **negativo**, questo potrà essere **dedotto per quinti a partire dal 2009**.

Nel caso si voglia eseguire il riallineamento per **single fattispecie**, ⁽⁶⁾ **ciascun saldo** andrà sottoposto ad un'**imposta sostitutiva** dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, pari al **16%**; **non è deducibile**, in tali casi, un'eventuale **differenziale negativo**. L'imposta sostitutiva in questione andrà versata in **unica soluzione** entro il **termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007**.

Ai sensi del co. 6, dell'art. 15 le disposizioni

precedentemente richiamate ai fini del riconoscimento dei disallineamenti di cui al punto 1, potranno essere applicate **anche dal soggetto beneficiario** (cd. avente causa) di **aggregazioni aziendali** effettuate tra soggetti las/lfrs, relativamente alle **operazioni compiute in periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007**. Questi potrà applicare le disposizioni di cui ai co. 4 e 5, dell'art. 15, in **modo autonomo** rispetto ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'operazione.

Relativamente al punto 2, ovverosia al riconoscimento fiscale dei disallineamenti da Fta, o da utilizzo del Quadro EC di Unico, questo potrà essere effettuato mediante **opzione** da esercitarsi nella **dichiarazione relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007**, applicando le disposizioni di cui all'art. 1, co. 48, L. 244/2007 [CFF ② 6195].

In pratica, dovrà essere applicato il **regime d'imposta sostitutiva**, previsto ai fini del riallineamento dei differenziali dovuti all'utilizzo del soppresso Quadro EC di Unico; ⁽⁷⁾ l'imposta andrà versata in **unica soluzione** entro il termine di **versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007**. Relativamente ai disallineamenti da Fta, viene previsto che trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 81, co. 23 e 24, D.L. 112/2008 [CFF ② 6213c]. ⁽⁸⁾

Quanto detto sin qui, ai sensi del co. 8, dell'art. 15 troverà applicazione anche nel caso di:

- **variazioni negli las/lfrs** adottati, che comportino cambiamenti **rispetto alle qualificazioni** che hanno in precedenza **assunto rilevanza fiscale**;
- **Fta avvenuta successivamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007**.

Ai sensi del successivo co. 9, trovano applicazione le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione contenzioso e sanzioni, previste ai fini delle imposte sui redditi.

⁽⁴⁾ Intendendo per pregresse quelle operazioni che sono state compiute, prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2008.

⁽⁵⁾ Nello specifico, dispone il co. 4, dell'art. 15, D.L. 185/2008, che: «(...) la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'Ires e dell'Irap, separatamente dall'imponibile complessivo». La norma certamente non brilla per chiarezza espositiva. Il ragionamento fatto dal Legislatore, comunque, dovrebbe essere il seguente: visto che, ai sensi del co. 1, dell'art. 99, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5199], le imposte sul reddito sono **indeducibili**, anche le maggiori imposte dovute al riallineamento, rimangono tali, ai fini della determinazione del reddito imponibile. L'unico accorgimento, a riguardo, è che tali maggiori imposte, dovranno avere separata indicazione in dichiarazione.

⁽⁶⁾ Intendendo per tali i componenti patrimoniali e reddituali, derivanti da operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. A riguardo, co. 5, dell'art. 15, D.L. 185/2008.

⁽⁷⁾ A riguardo, si ritengono applicabili anche le disposizioni attuative di cui al co. 48, dell'art. 1, della Finanziaria 2008, contenute nel D.M. 3.3.2008 [CFF ② 6206].

⁽⁸⁾ Si tratta del regime di imposta sostitutiva che interessa le imprese operanti nel settore petrolifero e del gas le quali, a seguito dell'introduzione dell'art. 92-bis, D.P.R. 917/1986 [CFF ② 5192a], sono state obbligate a valutare le rimanenze di magazzino con il criterio *Fifo*. Tali imprese possono ottenere il riconoscimento fiscale dei plusvalori emersi a seguito del cambio di criterio valutativo adottato dietro pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16%.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: per mezzo del co. 10, dell'art. 15, D.L. 185/2008, viene introdotta una **deroga al regime d'imposta sostitutiva**, di cui al co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986 [CFF 5276].

Come noto, il citato co. 2-ter, introdotto dalla Finanziaria 2008, permette al soggetto avente causa di un'operazione di **conferimento d'azienda**, di potersi vedere **riconosciuti i plusvalori emersi** a seguito di tale operazione, quando **imputati in bilancio alle categorie delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, e dietro **pagamento di un'imposta sostitutiva a scaglioni (12%, 14% e 16%)**. Analoga possibilità, mediante appositi richiami, viene data ai soggetti aventi causa nelle operazioni di **fusione e scissione**.

Viene ora previsto che per i plusvalori riconducibili ad **avviamento**, a **marchi d'impresa** o ad **altre attività immateriali**, in luogo dell'applicazione dell'aliquota progressiva a scaglioni, possa essere applicata comunque, a prescindere dall'ammontare del plusvalore emerso (inferiore a € 5 milioni, compreso fra € 5 milioni e € 10 milioni, o superiore a € 10 milioni), l'**aliquota massima del 16%**, versando in **unica soluzione** l'importo dovuto, entro il termine di **versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007**.

Così facendo si ha la possibilità di abbattere il **periodo di ammortamento** fiscalmente consentito, portandolo **fino ad un minimo di nove esercizi**. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano **riconosciuti fiscalmente** a partire **dall'inizio del periodo d'imposta**, nel corso del quale è **versata l'imposta sostitutiva**.

Se da un punto di vista finanziario, la novità di cui al co. 10 non risulta particolarmente interessante, degna di nota è la novità di cui al successivo co. 11. Viene qui previsto, sempre in tema di operazioni straordinarie, che le disposizioni di cui al co. 10 (applicazione di imposta sostitutiva con aliquota massima del 16%) possano essere utilizzate ai fini del **riconoscimento di attività diverse**, rispetto a quelle di cui al medesimo co. 10 (riguardanti solamente l'avviamento, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali). In tal caso, i **maggiori valori** vanno **assoggettati a tassazione ordinaria**, con le medesime modalità viste in precedenza, in merito al riconoscimento dei disallineamenti relativi ad operazioni pregresse compiute da soggetti las/lfrs.

Optando per tale possibilità, in sostanza, gli operatori superano il limite di cui al co. 2-ter, dell'art. 176, D.P.R. 917/1986, ben potendo, oltre

ai valori imputati alle categorie delle immobilizzazioni materiali e immateriali, **riconoscere anche plusvalori allocati in categorie diverse**, come quella delle immobilizzazioni finanziarie.

Come visto in precedenza, l'**opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale l'imposta sostitutiva è versata**. Ancora, non essendo previsto alcun limite a riguardo, l'attività rivalutata sembra possa essere **ceduta da subito**, senza che venga perso il beneficio della rivalutazione (sul punto, sarebbe comunque opportuna, una conferma da parte delle autorità competenti).

Le disposizioni di cui ai co. 10 e 11 si applicano alle **operazioni compiute successivamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007**, nonché a quelle **effettuate entro tale data**. Viene altresì previsto che una **precedente adesione** al regime d'imposta sostitutiva, di cui all'art. 1, co. 47, L. 244/2007 [CFF 6195], **non pregiudica l'opzione** per il nuovo regime introdotto dal D.L. 185/2008; in tali casi, infatti, basta **riliquidare l'imposta dovuta** e versare la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

STRUMENTI FINANZIARI: al co. 13, dell'art. 15, D.L. 185/2008, data l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, viene previsto che i **soggetti esclusi** dall'ambito **las** possano **valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante** in base al **valore risultante dall'ultimo bilancio**, o dall'ultima relazione semestrale, regolarmente approvati, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Fanno **eccezione** eventuali **perdite di carattere durevole**. Per le imprese di **assicurazione**, viene previsto al co. 14, che le modalità attuative della facoltà di cui al co. 13, vengano stabilite direttamente dall'Isvap, con apposito regolamento. Ancora, viene previsto, sempre per le imprese di assicurazione, che ove l'applicazione della facoltà di cui al co. 13 comporti l'emersione di un utile, questo debba essere accantonato ad **apposita riserva indisponibile**.

RIVALUTAZIONE per i SOGGETTI NON IAS/IFRS: veniamo alla novità che interessa il maggior numero di soggetti: la possibilità di **rivalutazione dei beni immobili** facenti parte del compendio aziendale. Ai sensi dei co. 16 e segg., dell'art. 15, D.L. 185/2008, i soggetti di cui alle lett. a) e b), del co. 1, dell'art. 73, D.P.R. 917/1986 [CFF 5173], ⁽⁹⁾ nonché le società in nome collettivo, in

⁽⁹⁾ Ovvero S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e società coop. europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003 residenti, enti commerciali e trust residenti.

accomandita semplice ed equiparate, che non adottano gli Ias/lfrs, possono **rivalutare gli immobili, diversi dalle aree fabbricabili e dagli immobili-merci**, risultanti dal **bilancio in corso al 31.12.2007**.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2008** e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla **medesima categoria omogenea**: a tali fini, risultano comunque compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

Tale rivalutazione va menzionata nel **libro degli inventari** e nella **Nota integrativa**.

Il **saldo attivo** risultante dalla rivalutazione deve essere **imputato a capitale sociale**.

In via opzionale, viene previsto che tale saldo possa essere **anche allocato ad altra posta** del netto patrimoniale, costituente **riserva in sospensione** ⁽¹⁰⁾ d'imposta.

Il decreto «anti-crisi» detta le **condizioni per**

l'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta, e per il **riconoscimento fiscale dei maggiori valori** emersi in capo ai beni rivalutati. Relativamente all'affrancamento, questo andrà eseguito versando un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef, Ires, Irap e di eventuali addizionali, pari al **10%**. ⁽¹¹⁾

In riferimento ai beni rivalutati, i **maggiori ammortamenti** saranno **riconosciuti a partire dal terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la **rivalutazione è stata eseguita** (ovverosia, a partire dal **2011**), versando un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del **10%** per gli **immobili ammortizzabili**, e del **7%** relativamente agli **immobili non ammortizzabili**, da computare in **diminuzione del saldo attivo** di rivalutazione.

Operativamente, posta la rivalutazione di un fabbricato industriale per 100, si avrà:

● Riconoscimento fiscale plusvalori:

Fabbricati industriali	a	Debito imposta sostitutiva	100	10
		Riserva in sospensione		90

● Affrancamento riserva:

Riserva in sospensione	a	Debito imposta sostitutiva	90	9
		Riserva libera		81

In pratica, operare la rivalutazione di un fabbricato strumentale, affrancando anche la riserva, costerà un 19% del plusvalore emerso.

Abbiamo detto che i maggiori valori, ai fini dell'ammortamento, sono riconosciuti a partire dal terzo periodo successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Per la **cessione**, o per la **destinazione** del bene a **finalità estranee** all'esercizio d'impresa, si dovrà aspettare invece **l'inizio del quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la **rivaluta-**

zione è stata eseguita (ovverosia, il 2012), pena la determinazione di una plus/minusvalenza relativamente al bene ceduto, con riferimento al costo del bene, prima della rivalutazione. In tali casi, ai fini del recupero dell'imposta sostitutiva versata, troverà applicazione l'attribuzione del **credito d'imposta** ex art. 3, D.M. 19.4.2002, n. 86 [CFF ② 5968]. ⁽¹²⁾

Riguardo alle **modalità di versamento** dell'imposta sostitutiva, questa potrà essere versata, o in **unica soluzione**, entro il 16.6.2009, o in **tre rate annuali** con interessi del 3%.

⁽¹⁰⁾ Viene previsto, infatti, al co. 18, che viene "esclusa ogni diversa utilizzazione", da quella dell'imputazione a capitale sociale, del saldo attivo di rivalutazione. Ai fini di poter monitorare meglio tale impossibilità di utilizzazione, viene previsto che la riserva porti proprio la dicitura: «riserva ex D.L. 185/2008». Tale posta, quindi, in futuro potrà essere imputata solo a capitale sociale, pena la concorrenza alla formazione del reddito imponibile dell'importo diversamente utilizzato.

⁽¹¹⁾ In merito alle modalità di versamento, vengono richiamate le disposizioni degli artt. 11, 13 e 15, L. 21.11.2000, n. 342 [CFF ② 5832, 5834 e 5836]; quelle del D.M. 13.4.2001, n. 162 [CFF ② 5873] e del D.M. 19.4.2002, n. 86 [CFF ② 5966].

⁽¹²⁾ Ciò per effetto del richiamo operato dal co. 23, dell'art. 15, D.L. 185/2008.